

**Circolare n. 36
del 04/05/2012 FC-kc**

Ambiente

SISTRI

**Rinvio dell'operatività
al 30 giugno 2012 -
Criticità e problemi
ancora aperti**

Ricordiamo che la Legge di conversione (Legge n. 14 del 24.02.12: v. circolare del Servizio n.18 del 27 febbraio 2012) del Decreto Legge 216/2011, ha rinviato al **30 Giugno 2012** la data di piena operatività del SISTRI.

Criticità e problemi ancora aperti

Il tentativo di semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione di particolari tipologie di rifiuti, come ad es. quello dedicato ad acconciatori, estetiste, manicure e attività affini (contenuto nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del D.L. 201/2011, cosiddetto "Decreto Salva Italia"), si è limitato ad eliminare l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, sostituito dalla conservazione dei formulari identificativi dei rifiuti (F.I.R.) e di presentazione del MUD. La norma non ha, però, escluso l'obbligo di iscrizione dei mezzi di trasporto all'Albo nazionale gestori ambientali, con conseguente inevitabile installazione delle *black box* sui mezzi che trasportano occasionalmente esigue quantità di rifiuti pericolosi e neppure ha previsto un'esenzione dall'obbligo di iscrizione al SISTRI di questo genere di microimprese, produttrici di qualche decina di grammi di rifiuti pericolosi.

In questo caso, le semplificazioni sono state ben poche e, soprattutto, a termine, se si pensa che con il passaggio alla fase di operatività del SISTRI esse non produrranno più alcun effetto.

Difficile anche comprendere se vi sia un disegno complessivo di modifica delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti nel suo complesso:

- da un lato, infatti, le recenti modifiche apportate al "Regolamento SISTRI" (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52) dal D.M. 10 novembre 2011, n. 219, prevedono l'estensione dell'obbligo di impiego del SISTRI ai soggetti che ora possono aderire volontariamente al sistema, ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa (i liberi professionisti) e ai distributori, agli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che attualmente beneficiano delle semplificazioni previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 (Decreto RAEE);
- dall'altro, si introducono misure di alleggerimento degli obblighi documentali per ristrette categorie di imprese, e si stanno per definire semplificazioni decisive allo scopo di rendere più efficace la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tra le innumerevoli disposizioni contenute nel Regolamento SISTRI e i continui rinvii alla piena applicazione, molti problemi non hanno ancora trovato adeguata soluzione:

- non è ancora stato definito se il produttore del rifiuto pericoloso, derivante da manutenzione che trasporta piccole quantità di rifiuti pericolosi, sia sempre tenuto a installare e utilizzare la *black box*, come si desume dal “Regolamento SISTRI”, oppure, com’è indicato dal manuale operativo (versione 2.4 del 26 aprile 2011), vi siano invece casi di esclusione dall’obbligo;
- non è chiaro perché gli enti di controllo debbano disporre del dispositivo USB del produttore/detentore del rifiuto per accedere ai dati immessi nel sistema (con conseguente obbligo di conservare il dispositivo nel luogo fisico per il quale è stato richiesto), invece di essere abilitati ad interrogare dai propri uffici il database relativo alle imprese e agli enti ubicati sul territorio di loro competenza;
- analogamente, non si comprende perché i soggetti obbligati all’uso del SISTRI debbano mantenere una copia in formato elettronico dei dati già trasmessi al Ministero, previa sottoscrizione con certificato di firma digitale, quando il sistema, ancora oggi, non permette di salvare localmente queste informazioni con formati facilmente interrogabili e non alterabili;
- non si capisce perché siano previste decine di operazioni di firma digitale con relativa imputazione di codici di sblocco della chiavetta quando l’operatore che inserisce i dati è già stato identificato come soggetto abilitato ad operare per una determinata unità locale di un’impresa o di un ente;
- infine, non è chiaro perché la nuova possibilità di firmare digitalmente le registrazioni entro i termini in precedenza previsti per le annotazioni sui registri cartacei, annunciata solo nelle recenti guide SISTRI, costituisca uno snellimento dell’operatività, quando, in realtà, la vera semplificazione potrebbe essere costituita dall’introduzione di automatismi nelle registrazioni che non costringano a rivedere quanto il sistema telematico ha già accertato autonomamente.